

Statuto di Mali Insieme

Titolo I – Principi e finalità

Sezione I – Norme istitutive e finalità

(Articolo 1) – Denominazione sociale

- (1) È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "Mali Insieme".
- (2) La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Mali Insieme APS".

(Articolo 2) – Efficacia dello Statuto

- (1) L'Associazione è retta dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo Settore, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- (2) Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
- (3) L'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari sul funzionamento della vita associativa. Il Regolamento di esecuzione e gli altri Regolamenti non possono porsi in contrasto con il presente Statuto.

(Articolo 3) – Sede sociale

- (1) L'Associazione ha sede legale in Catania (CT), Via Giuseppe Perrotta n. 5, e potrà istituire uffici e sedi operative altrove, previa delibera del Consiglio direttivo.
- (2) Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

(Articolo 4) – Forma giuridica e principi generali

- (1) L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, democratico e a carattere volontario.
- (2) L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche

Indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- (3) L'Associazione può aderire ad altre associazioni e reti associative, previa delibera del Consiglio direttivo, accettando il relativo Statuto e contribuendo al perseguimento dei fini statutari.

(Articolo 5) - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

(1) Sono finalità dell'Associazione:

- (a) favorire l'accoglienza, l'inclusione e la piena partecipazione alla vita sociale e culturale;
- (b) promuovere la solidarietà tra i soci e tra le diverse componenti della comunità cittadina;
- (c) sostenere attività educative, formative culturali, finalizzate alla crescita personale e collettiva;
- (d) incoraggiare iniziative di socialità, mutualismo e sostegno reciproco;
- (e) valorizzare i giovani e le nuove generazioni, attraverso spazi di espressione e partecipazione;
- (f) organizzare attività ricreative, artistiche e sportive e di tempo libero, che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita;
- (g) sviluppare azioni di supporto alle persone con difficoltà e contrastare ogni forma di esclusione o marginalità sociale;
- (h) promuovere il dialogo interculturale e il rispetto delle diversità, come elementi di arricchimento reciproco;
- (i) favorire la cooperazione e lo scambio con altre associazioni, enti e istituzioni, a livello locale nazionale e internazionale.

Sezione II - Attività dell'Associazione

(Articolo 6) - Attività di interesse generale

~~(1) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 5~~
mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:

- (e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- (f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- (l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- (n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- (o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- (p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- (r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- (z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

(Articolo 7) - Esercizio attività diverse e raccolte fondi

- (1) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 6, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'articolo 7 del CTS.

(Articolo 8) - Volontariato

- (1) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- (2) L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
- (3) L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
- (4) L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Titolo II - Soci

(Articolo 9) - Ammissione

- (1) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a sette, come previsto dall'articolo 35, comma 1, del CTS.
- (2) Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
- (3) I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
- (4) Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.
- (5) Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 13. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

(Articolo 10) - Procedimento di ammissione

- (1) Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo

Statuto, ai Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

- (2) È compito del Consiglio direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.
- (3) In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio direttivo, comunicato entro il termine di cui al precedente comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al precedente comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

(Articolo 11) - Diritti degli associati

- (1) L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- (2) Gli associati hanno diritto a:
 - (a) frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - (b) riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - (c) discutere ed approvare i rendiconti;
 - (d) eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
 - (e) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo;
 - (f) approvare le modifiche allo Statuto nonché l'adozione e la modifica dei Regolamenti.
- (3) Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

(Articolo 12) - Doveri degli associati

- (1) Gli associati sono tenuti a:
 - (a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - (b) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
 - (c) mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale; in particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - (d) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;

- (e) osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
- (2) La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

(Articolo 13) - Perdita della qualifica di socio

- (1) La qualifica di socio si perde per:
 - (a) decesso;
 - (b) scioglimento dell'Associazione;
 - (c) mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - (d) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo;
 - (e) espulsione o radiazione.

Titolo III - Organismi dell'Associazione

Sezione I - Norme generali

(Articolo 14) - Organismi

- (1) Sono organismi di direzione dell'Associazione:
 - (a) l'Assemblea dei Soci;
 - (b) il Consiglio Direttivo;
 - (c) il Presidente.
- (2) È organismo di garanzia e controllo l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dovessero ricorrere i presupposti dimensionali previsti dall'articolo 30 del CTS.

(Articolo 15) - Disposizioni comuni

- (1) Tutte le cariche elettive sono gratuite.
- (2) Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
- (3) Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per

corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Sezione II - Assemblea dei Soci

(Articolo 16) - Composizione dell'Assemblea

- (1) Partecipano con diritto di voto all'Assemblea i Soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

(Articolo 17) - Competenze dell'Assemblea

- (1) L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 11:
 - (a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - (b) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - (c) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - (d) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
 - (e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - (f) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - (g) delibera sull'assunzione dei Regolamenti interni, compreso il Regolamento dei lavori assembleari;
 - (h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - (i) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
 - (j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

(Articolo 18) - Convocazione dell'Assemblea

- (1) Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno cinque giorni prima.
- (2) Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal Libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
- (3) L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta del Consiglio direttivo o almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

(Articolo 19) - Assemblea straordinaria

- (1) L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 37 e 39, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.
- (2) L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

(Articolo 20) - Validità delle sedute

- (1) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'Ordine del Giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui agli articoli 37 e 39. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- (2) I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci aventi diritto di voto, mediante delega scritta. Ciascun socio è portatore di un massimo di tre deleghe.

(Articolo 21) - Svolgimento dell'Assemblea

- (1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato. Il presidente dell'Assemblea individua un segretario verbalizzante in seno alla stessa.
- (2) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
- (3) Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.
- (4) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
- (5) Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro dei verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Sezione III Consiglio direttivo

(Articolo 22) - Natura e attribuzioni del Consiglio direttivo

- (1) Compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - (a) eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - (b) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- (c) predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'articolo 13, comma 2, del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- (d) predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'articolo 14 del CTS;
- (e) individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'articolo 13, comma 6, del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- (f) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- (g) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- (h) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- (i) deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- (l) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- (m) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- (n) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- (o) stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi una tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- (p) compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

(Articolo 23) - Composizione del Consiglio direttivo

- (1) Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 7 membri eletti fra i soci. Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
- (2) I componenti del Consiglio direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'articolo 2382 del Codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

(Articolo 24) - Il Presidente dell'Associazione

- (1) Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno, nel corso della prima riunione utile del mandato. La durata del suo incarico coincide con quella del Consiglio direttivo.
- (2) Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi; convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile; assume tutte le altre funzioni delegate dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea dei soci, salvo i limiti previsti dalla normativa vigente.

(Articolo 25) - Incarichi interni al Consiglio direttivo

- (1) Il Consiglio direttivo, nel corso della seduta di insediamento, elegge al suo interno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
- (2) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le funzioni.
- (3) Il Segretario cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente..
- (4) In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello Statuto.
- (5) Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti, con lo stesso metodo, altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

(Articolo 26) - Commissioni di lavoro e incarichi

- (1) Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

(Articolo 27) - Riunioni del Consiglio direttivo

- (1) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
- (2) È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
- (3) Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- (4) Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto

anche da un solo Consigliere.

- (5) Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

(Articolo 28) - Decadenza e dimissioni

- (1) I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
- (2) È facoltà dei Consiglieri rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
- (3) Nel caso di decadenza o dimissioni, si provvede a reintegrare i componenti del Consiglio mancanti su proposta del Presidente e approvazione dell'Assemblea dei soci; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
- (4) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Sezione IV - Organi di garanzia e controllo

(Articolo 29) - Organo di controllo

- (1) Qualora si renda obbligatorio per legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'articolo 2397 del Codice Civile, come richiamati nel successivo comma.
- (2) Le cariche di consigliere, di componente dell'organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l'articolo 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.
- (3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo articolo 30.

- (4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
- (5) Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- (6) Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

(Articolo 30) - Revisione legale

- (1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, nei casi previsti dall'articolo 31 del CTS l'Associazione:
- (a) potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
 - (b) ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV - Patrimonio sociale e rendicontazione

(Articolo 31) - Patrimonio

- (1) Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
- (2) Esso è costituito da:
- (a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - (b) eccedenze degli esercizi annuali;
 - (c) erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
 - (d) partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
 - (e) ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.
- (3) Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

(Articolo 32) - Fonti di finanziamento

- (1) Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
 - (a) quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
 - (b) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - (c) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - (d) contributi pubblici e privati;
 - (e) erogazioni liberali;
 - (f) raccolte fondi;
 - (g) ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

(Articolo 33) - Termini di approvazione del bilancio

- (1) L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
- (2) Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

(Articolo 34) - Bilancio sociale

- (1) Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Titolo V - Giurisdizione interna

(Articolo 35) - Azioni disciplinari

- (1) Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti degli associati, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
 - (a) inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni

degli organi sociali;

- (b) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, degli associati;
- (c) l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- (d) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- (e) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- (f) l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- (g) l'arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

(Articolo 36) - Norme di garanzia

- (1) Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 35 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.
- (2) Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utile, che deciderà in via definitiva.

Titolo VI - Disposizioni finali

(Articolo 37) - Durata, scioglimento e devoluzione del patrimonio

- (1) L'Associazione ha durata illimitata.
- (2) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.
- (3) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'articolo 50 del CTS.
- (4) È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

(Articolo 38) - Rinvio e Interpretazione

- (1) Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
- (2) Ai fini del presente Statuto ogni qual volta si fa riferimento a sostantivi indicanti nomi di persona, pur se declinati grammaticalmente al maschile, si intendono inclusi tutti i soggetti indipendentemente dal genere di appartenenza.
- (3) Ai fini del presente Statuto valgono le seguenti norme interpretative:
 - (a) con "350 Sicilia" o con "l'Associazione" si intende l'associazione "350 Sicilia";
 - (b) con "Statuto" si intende il presente Statuto;
 - (c) il "Consiglio direttivo" è l'organo di amministrazione di cui all'articolo 26 del CTS;
 - (d) l'"Organo di controllo" è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'articolo 30 del CTS;
 - (e) con "CTS" o "Codice del Terzo settore" si intende il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, e successive modifiche ed integrazioni.
- (4) Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti Interni, decide l'Assemblea dei soci a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

(Articolo 39) - Modifiche statutarie

- (1) Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
- (2) Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
- (3) Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 37.

